



Comitato Tutela Val Mulini
1631



Spett.le Provincia di Como

Autorità Proponente Presidente Fiorenzo Bongiasca
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Autorità Procedente Dott. Davide Semplici
davide.semplici@provincia.como.it

Autorità Competente
Arch. Daniele Bianchi
daniele.bianchi@provincia.como.it

Dott.ssa Paola Bassoli
paola.bassoli@provincia.como.it

Settore Ecologia e Ambiente
Dott.ssa Eva Cariboni
eva.cariboni@provincia.como.it

Regione Lombardia
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia U.T.R. Insubria
Dott. Luca Corti
Responsabile U.O. Foreste AFCP
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia D.G. Territorio e Protezione Civile
Dott.ssa Lucia Sonia Paolini
Struttura Giuridico per il territorio e VAS
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima
Dott. Elisabetta Confalonieri
U.O. Economia circolare, usi della materia e bonifiche
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Procura della Repubblica
prot.procura.como@giustiziacert.it

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDIMENTO DI VAS (INTEGRATA CON LA VIC) DEL NUOVO PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA AI SENSI DELLA L.R. 14/1998 – CONTRIBUTI/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI.

Ambito C03/g2/CO – Erus Ambiente S.r.l.

Il Comitato C.V.T.V.M. 1631 e l'Associazione La Nostra Valle APS, quali portatori di interessi diffusi e nel consueto spirito di collaborazione con gli Enti competenti, sottopongono all'attenzione il seguente contributo.

Le **Linee Guida** approvate dal Consiglio Provinciale il 28 luglio 2020 con delibera n. 19 indicano la cava Rg2 - "La Fornace Recuperi S.r.l." di Faloppio, ora "Erus Ambiente S.r.l.", tra le cave attive di sabbia e ghiaia mentre nel **Documento di Scoping** presentato in Conferenza dei Servizi il 9 giugno u.s. essa non appare più.

Si premette che, nel portale "Open Data" di Regione Lombardia, la cava C03/g2/CO è classificata **attiva** e il tipo di **recupero previsto è naturalistico**:

PROVIN	COMUNE	SIGLA	SETTORE	MATERIALI	TIPO_CA	TIPO_CA	INIZIO	VINCOLI	TIPO_RECUPERO
CO	FALOPPIO	C03/g2/CO	Sabbia e ghi	Sabbia e ghi	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1982	Paesaggistico - Naturalistico	

Per facilitare la comprensione delle nostre richieste elenchiamo di seguito gli avvenimenti più salienti che riguardano l'ambito in oggetto:

- **27.01.2016:** la cava C03/g2/CO di proprietà della ditta **Cardo S.r.l.**, di cui Foti Antonio era rappresentante legale, incaricò la CO.E.STRA Soc. Coop.¹ di eseguire il recupero ambientale. Nella scrittura privata sottoscritta tra le due società si legge che *"CO.E.STRA Soc. Coop. riporterà l'area oggetto d'escavazione ad uso agricolo a piano campagna originario [...] e [...] la riconsegnerà pronta per l'aratura entro il 01.06.2016 come previsto da progetto di cava autorizzato alla società Cardo S.r.l."*;
- **02.12.2016:** il Comune di Faloppio incaricò il geologo Dott. Castiglioni Flavio di effettuare un rilievo;
- **12.01.2017:** la Ditta Cardo S.r.l. viene volturata a **La Fornace Recuperi S.r.l.**²;
- **28.03.2017:** il geologo Dott. Castiglioni Flavio, con relazione³ inviata al Comune di Faloppio, evidenziò che *"per quanto riguarda il fronte nord, lo stesso risulta tuttora sagomato – peraltro limitatamente alla porzione occidentale – dai soli gradoni rilevati nel 2013 (a quote non coerenti con l'ipotesi di progetto) in evidente stato di incuria"* e continua *"i due fianchi esposti permangono del tutto difformi dall'ipotesi di progetto autorizzata"*;
- **29.04.2017:** il Comune di Faloppio⁴ inviò la relazione sopra citata alla Provincia di Como che così veniva informata che il ripristino allora in corso risultava non regolare;
- **10.05.2019:** ci fu una nuova voltura e la proprietà passò dalla ditta La Fornace Recuperi S.r.l. alla società **Erus Ambiente S.r.l.**⁵ specializzata in smaltimento rifiuti, compostaggio, bonifiche, spurghi e biomasse;

¹ Il cui Presidente del C.d.A. è Foti Giuditta e il vice-presidente è Foti Tommaso.

² Prot. 1128.

³ Prot. 1668.

⁴ Prot. 2398.

⁵ Reg.to a Como il 14.05.2019 n. 8917 Serie 1T.

- **solo in data 09.08.2019⁶** il Comune di Faloppio inviò alla Società Erus Ambiente S.r.l. una Ordinanza Sindacale di sospensione dell'attività estrattiva, come previsto dalla L.r. 14/1998, ordinando il ripristino entro 60 giorni dalla data di notifica.

Chiediamo che il Rapporto Ambientale, al fine di inquadrare la reale situazione ambientale, valuti:

- 1) se l'Ordinanza Sindacale è stata comunicata al Settore competente della Provincia di Como;
- 2) se il Settore competente della Provincia di Como abbia provveduto ad erogare la sanzione con verbale di accertamento della trasgressione, dato che il **mancato accertamento con provvedimento esecutivo** non permette di verificare una eventuale reiterazione della violazione della stessa indole dello stesso soggetto (L. 689/81 art. 8-bis);
- 3) quali **azioni** sono state **intraprese** dagli enti al fine di ingiungere al ripristino dei luoghi visto che la situazione si presenta ad oggi esattamente come nel 2016;
- 4) se l'**Amministrazione comunale di Faloppio** abbia provveduto a controllare la situazione dopo il decorso del termine imposto;
- 5) se il **Gestore** abbia *“adempito agli obblighi ed alle condizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione o dalla convenzione”* e, *“in caso di mancata esecuzione da parte del contravventore [...] delle opere necessarie al ripristino ambientale [...] il Comune ne ha disposto l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore stesso”* come statuito dall'art. 21, commi 2 e 5 della L.r. 14/1998;
- 6) se, nel caso il **Comune** si sia dimostrato **inadempiente nella sua funzione di controllo**, sia stato **diffidato** dal Settore della Provincia di Como sostituendosi in materia di vigilanza come disposto dall'art. 4, comma 1, lettera f) della L.r. 14/1998.

A quanto già esposto si aggiunge che la cava di recupero in questione è stata oggetto di **modifiche urbanistiche** attraverso il PGT di Faloppio nonostante sia inserita nel Piano cave e nonostante l'art. 10, comma 2 della L.r. 14/1998 statuisca che *“le previsioni di piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque”*.

Ne indichiamo di seguito brevemente la 'particolare' evoluzione:

- nel Piano Urbanistico Generale del 2004⁷ era correttamente classificata come **“Cava di Recupero”** e la *“temporanea ripresa dell'attività estrattiva”* era consentita *“ai soli fini di recupero ambientale”* trattandosi di *“cava cessata”*⁸;
- nel PGT⁹ approvato il 08.08.2013 era classificata come *“Ambiti per attività produttive estrattive (Piano Cave)”* e corrispondente alla **“Zona di Riqualificazione Ambientale del vigente PTCP”** e *“pertanto assoggettata a interventi di riqualificazione paesistico-ambientale in applicazione delle disposizioni del PTCP, quale componente della Rete Ecologica Provinciale”*¹⁰;

⁶ Ordinanza n. 1CAV/2019, prot. 6799.

⁷ P.R.U.G. approvato il 27.09.2004 con D.C.C. n. 29.

⁸ N.T.A. Art. 40 – *Ambiti territoriali estrattivi*, penultimo comma.

⁹ PGT approvato il 08.08.2013 con D.C.C. N. 25.

¹⁰ N.T.A. Art. 27 - APE – *Ambiti per attività produttive estrattive (Piano Cave)*, punto 3.

- nella Prima Variante al PGT¹¹ approvata il 21.04.2016, nonostante l'ambito risulti sempre in *Zona di Riqualificazione Ambientale* in quanto non è stato completato il recupero ambientale, viene inaspettatamente, stranamente e ingiustificatamente suddiviso in due parti classificate in modo diverso tra loro:
 - una parte rimane classificata negli *“ambiti per attività estrattiva – Piano Cave Provinciale (D.g.r. n. 7/728 del 25/02/03)”*¹²;
 - una parte viene invece **trasformata** in zona *“a prevalente destinazione produttiva polifunzionale”*¹³;
- nella Seconda variante al PGT¹⁴ approvata il 22.04.2021 una parte dell'ambito viene arbitrariamente classificato come *“a prevalente destinazione produttiva”* nonostante tutto l'ambito sia ancora nel Piano Cave.

Si rileva che la **trasformazione da “attività estrattiva” a “prevalente destinazione produttiva” non era e non è tuttora consentita** dalle prescrizioni sovraordinate poiché il PTCP prevede il solo recupero ambientale per le aree classificate in *Zona di Riqualificazione Ambientale* e il Piano Cave prevede il suo recupero finale programmato ai soli fini naturalistici.

La “prassi” applicata per il rilascio delle autorizzazioni alle attività estrattive di recupero di alcuni ambiti regolarmente inclusi nel Piano cave 2003 e tutt'ora operanti ai sensi del Piano cave 2014, ha consentito e consente di utilizzare lo strumento urbanistico comunale per la trasformazione degli stessi in aree industriali/residenziali, destinazioni opposte a quanto previsto nei progetti di recupero originari disattendendo così la restituzione degli stessi alla fruizione pubblica.

Chiediamo che il Rapporto Ambientale valuti:

- se la destinazione di tale area a *“prevalente destinazione produttiva”* è **incompatibile ed in contrasto** con le prescrizioni di PTCP dove viene classificata come *Zona di Riqualificazione Ambientale*;
- se la **trasformazione** (attuata con Prima Variante del 2016) da *“attività estrattiva”* a *“prevalente destinazione produttiva”* era consentita dalle prescrizioni sovraordinate dato che, per le aree classificate in *Zona di Riqualificazione Ambientale*, il PTCP e il Piano cave prevedono il solo recupero ambientale;
- se la trasformazione di tale area in *“prevalente destinazione produttiva”* è **coerente con il Recupero Ambientale** previsto per l'area classificata dal PTCP come *Zona di Riqualificazione Ambientale* considerando altresì che il tipo di recupero è **“naturalistico”**.

Facciamo inoltre notare che nell'*Allegato 2 del Rapporto Ambientale del Piano Cave del 2014* sono elencate le *Schede descrittive degli ATE esistenti e riconfermati*. Si nota che in queste schede, alla voce *“destinazione d'uso finale programmata dal Piano Cave”*, vi sono sempre indicati **progetti di recupero di tipo ambientale** (uso agricolo e/o forestale, attività sportive, recupero agricolo boschivo) che però vengono poi **disattesi** quando gli stessi ATE diventano cave di recupero (Rg) scrivendo, nelle relative schede, che la **destinazione è “non definita”**.

¹¹ Prima Variante di PGT approvata il 21.04.2016 con D.C.C. N. 10.

¹² PR4v - Regole di attuazione Art. 50 – *Ambito del tessuto urbano consolidato per attività estrattiva – Piano Cave Provinciale*.

¹³ PR4v - Regole di attuazione Art. 48 – *Ambito del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva polifunzionale*.

¹⁴ Seconda Variante PGT approvata il 22.04.2021 con D.C.C. n. 8.

Quindi in alcuni casi, non solo non c'è mai stato il dovuto ripristino ambientale ma, anzi, gli Amministratori locali autorizzano l'insediamento di attività di tipo industriale in zone che costituiscono elementi costitutivi fondamentali della Rete Ecologica, in netto contrasto con la normativa e con i Piani.

Nello stesso modo gli Amministratori provinciali rilasciano Provvedimenti Dirigenziali con i quali autorizzano la **trasformazione delle 'pertinenze'** in attività produttive, **svincolando l'attività di lavorazione di inerti sia dall'attività estrattiva che dal recupero ambientale** della cava attraverso la parcellizzazione delle richieste di autorizzazione.

Chiediamo che nel Rapporto Ambientale si espliciti:

- per quale motivo viene modificata l'indicazione della destinazione finale programmata nelle schede degli ATE/Rg;
- quale significato ha la destinazione *“non definitiva”*;
- come è possibile, tenendo conto delle caratteristiche di classificazione dell'ambito Rg2, che il suo riutilizzo programmato al termine delle attività estrattive possa essere l'insediamento di attività di tipo industriale diverse da quelle legate tipicamente alle attività di recupero/ripristino ambientale.

In sintesi possiamo rilevare che per la cava in oggetto (ma non è l'unico caso nel territorio di Faloppio), vi sia stato un progressivo percorso che ha disatteso il recupero di tipo naturalistico per andare verso **destinazioni d'uso sempre più impattanti sul territorio e sulla salute dei cittadini** nonostante non consentite dai Piani, ma molto probabilmente rispondenti a esigenze imprenditoriali.

Le attività e gli ampliamenti via via consentiti, permettendo l'insediamento di attività insalubri a cui si sono aggiunti il mancato recupero e la difformità del ripristino, deteriorano la qualità dell'ambiente ed incidono negativamente sulla vivibilità della zona circostante.

Il ripristino ambientale della cava pare così non avere mai fine come già successo per l'adiacente porzione della cava ora cessata, di proprietà della “Inerti & asfalti S.r.l.” (C11/g2/CO). Nonostante nel catasto cave il suo ripristino programmato finale sia indicato come naturalistico, risulta essere nella realtà dei fatti un ambito industriale con notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e sulla popolazione:

PROVIN	COMUNE	SIGLA	SETTORE	MATERI	TIPO_CAV	TIPO_CAV	INIZIO	CESSAZI	TIPO_RECUPER
CO	FALOPPIO	C11/g2/CO	Sabbia e ghi	Sabbia e g	A cielo aper	Terrazzo	Posteriore al 1998	N.D.	Naturalistico

Per una **corretta pianificazione del territorio** riteniamo essenziale che nel **Rapporto Ambientale** si tenga conto e si valuti la **reale situazione di tutto l'ambito Rg2** (cava C03/g2/CO ed ex cava C11/g2/CO), situazione che è drammaticamente opposta a come esposto nel catasto cave in merito al tipo di recupero.

Viste le considerazioni di cui sopra, che sono state accettate ed assorbite con sorprendente facilità dalle Amministrazioni e che non sono state minimamente esposte né nelle Linee Guida né nel Documento di Scoping, al fine di affrontare e rettificare gli errori del passato, si chiede che gli Amministratori e i Tecnici ad ogni livello tengano conto:

- a) della **cogenza delle disposizione dei Piani superiori** che impediscono la trasformazione urbanistica degli ambiti di cava inseriti nel Piano in siti industriali e produttivi;
- b) della **tutela dell'ambiente quale interesse pubblico** che impone il rispetto del ripristino degli ambiti di cava con destinazione di tipo naturalistico, impedendo le varianti in corso d'opera della destinazione d'uso finale programmata;
- c) del **bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati** in gioco che potrebbero confliggere (precauzione, prevenzione, tutela dell'ambiente-biodiversità ed ecosistema, tutela della salute, interessi economici, ecc.);
- d) che una certa **"prassi"** amministrativa utilizzata ad ogni livello nella gestione urbanistica e autorizzativa degli ambiti di cava è antigiuridica.

Per quanto esposto e in considerazione delle **significative criticità ambientali potenziali** connesse alla **illegittima trasformazione** di parte dell'ambito di cava in zona industriale e dei fattori di pressione ambientale già presenti sul territorio

chiediamo

che la cava in oggetto sia presa in considerazione e valutata nel Rapporto Ambientale **sottoponendola a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** al fine di programmarne finalmente la legittima restituzione alla popolazione con la sua corretta **destinazione finale di tipo naturalistico**.

Ci si riserva di presentare ulteriori contributi e osservazioni e si resta a completa disposizione qualora necessitate di integrazioni documentali.

Distinti saluti.

Lì, 30 Giugno 2022

Per il Comitato

CVTVM1631

Stefania Zanutto

Per Associazione

La Nostra Valle APS

Alessandro Zangrandi

